COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - AGRICOLTURA (XI)

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE ORONZO REALE

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	1
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori De Marzi ed altri: Norme inte- grative ed interpretative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli ve- neti (Approvata dalle Commissioni riu-	
nite II e IX del Senato) (1848)	1
Presidente	2, 3
CASTELLI	3
DE LEONARDIS, Relatore per la XI Com-	
missione $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$ $.$	1
MUSOTTO	3
PEGORARO	3
Sabbatini, Relatore per la IV Commis-	
sione	2
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	3

La seduta comincia alle 12,20.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Benedetti Tullio e Busetto sostituiscono rispettivamente i deputati Esposto e Macaluso Emanuele.

Discussione della proposta di legge senatori De Marzi ed altri: Norme integrative ed interpretative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti (Approvata dalle Commissioni riunite II e IX del Senato) (1848).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori De Marzi, Colleselli, Carraro, Marangoni, Chinello, Del Pace, Rossi Doria e Buccini: « Norme integrative ed interpretative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti », già approvata dalle Commissioni riunite II e IX del Senato nella seduta del 21 febbraio 1973.

L'onorevole De Leonardis, relatore per la Commissione agricoltura, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE LEONARDIS, Relatore per la XI Commissione. Il provvedimento al nostro esame ha per oggetto norme interpretative e integrative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti. Dall'approvazione di questa legge, infatti, vi sono stati alcuni ostacoli obiettivi che hanno impedito l'applicazione integrale della legge medesima; il provvedimento al nostro esame tende perciò ad ovviare a questo inconveniente al fine di rendere operante la legge del 1958.

All'articolo 1 si propone la trasformazione delle prestazioni fondiarie perpetue in diritti di credito. I titolari di questi diritti avranno

una somma corrispondente a 20 volte il canone annuo che sia dovuto per l'anno 1970. Il credito deve essere estinto entro un anno dall'entrata in vigore della legge che andiamo ad approvare e si prescrive nei due anni successivi.

Per quanto riguarda i proprietari utilisti, se non opereranno la ricognizione fondiaria di cui all'articolo 3 del provvedimento vedranno cancellate, dopo tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, le trascrizioni dei diritti di cui all'articolo 1.

In ultimo, il provvedimento stabilisce che l'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 74, è applicabile anche quando i fondi da affrancare sono iscritti nel catasto fabbricati.

Il provvedimento si presenta quindi come uno strumento idoneo a rendere del tutto operante la legge n. 74 di cui sopra.

SABBATINI, Relatore per la IV Commissione. Ho ben poche cose da aggiungere a quanto già detto dal collega De Leonardis.

Anzitutto desidero ribadire che l'articolato del provvedimento si riferisce all'aspetto giuridico del problema sorto in merito alla mancata applicazione della legge 15 febbraio 1958, n. 74. In effetti questa proposta di legge viene incontro ad una duplice esigenza: da una parte chiarisce il rapporto intercorrente con i proprietari utilisti, dall'altra abolisce un istituto che per tanti versi è da considerarsi arcaico e superato.

Debbo dire che l'articolato, così come viene proposto, è estremamente chiaro dal punto di vista giuridico. Il provvedimento merita quindi l'approvazione dei colleghi delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

I diritti dei concedenti o direttari relativi ai rapporti regolati dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74, nonché quelli relativi ad altre prestazioni fondiarie perpetue, sono convertiti nel diritto di credito di cui all'articolo 2 della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo articolo 3.

Sono parimenti convertiti nel diritto di credito di cui all'articolo 2 della presente legge

e salvo il disposto del successivo articolo 3 i canoni sinora dovuti dai proprietari di fondi situati nelle province venete a titolo di decime, quartesi ed altre prestazioni fondiarie perpetue.

(È approvato).

ART. 2.

I titolari dei diritti di cui all'articolo precedente divengono creditori degli attuali proprietari utilisti di una somma corrispondente a 20 volte il canone annuo che, ai sensi delle vigenti leggi, sia dovuto per l'anno 1970. Il credito deve essere estinto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e si prescrive nei due anni successivi.

(E approvato).

ART. 3.

I proprietari utilisti che non intendono assumere il debito di cui all'articolo precedente debbono darne notizia alla controparte e prestarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge all'atto di ricognizione di cui all'articolo 969 del codice civile. In tal caso i diritti indicati nell'articolo 1 sono regolati dalle disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 957 e seguenti del codice civile e successive disposizioni in materia.

(E approvato).

ART. 4.

Gli uffici catastali e quelli dei registri immobiliari cancelleranno, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni intestazione riguardante i diritti di cui all'articolo 1, salvo che non sia prodotto l'atto di ricognizione di cui all'articolo 3. Le trascrizioni dei diritti di cui all'articolo 1 si intendono comunque cancellate dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia prodotto l'atto di ricognizione di cui all'articolo 3.

(E approvato).

ART. 5.

L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 74, è applicabile anche quando i fondi da affrancare sono iscritti nel catasto fab-

bricati, sostituendosi in tal caso, per la determinazione del canone massimo e del capitale d'affranco, al triplo del reddito dominicale, la rendita risultante dai registri catastali senza alcuna maggiorazione.

(È approvato).

ART. 6.

È abrogato il penultimo comma dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

(È approvato).

L'onorevole Pegoraro ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto.

PEGORARO. Nella seduta del 25 novembre 1971 in riunione congiunta la Commissione giustizia e la Commissione agricoltura del Senato hanno approvato all'unanimità, in un testo unificato, la proposta di legge n. 775 che, assieme ad altri colleghi, ho avuto l'onore di presentare nella passata legislatura e la proposta di legge n. 989 d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri, recanti norme integrative ed interpretative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti. Il progetto di legge, trasmesso alla Camera il 30 novembre 1971, non ha potuto ottenere la definitiva approvazione a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Nel corso della presente legislatura, nella seduta del 21 gennaio del corrente anno, le stesse Commissioni giustizia e agricoltura del Senato hanno nuovamente approvato la medesima proposta di legge che in questo momento stiamo esaminando e che mi auguro venga approvata definitivamente in questa stessa seduta.

Come ho avuto modo di dire il 25 novembre 1971 nella già ricordata seduta del Senato, il progetto di legge che stiamo per approvare ha lo scopo di eliminare gli ultimi ostacoli che ancora si frappongono alla completa e definitiva liberazione di tutti i terreni e fabbricati del Veneto da vincoli anacronistici oggi in contrasto con la Costituzione repubblicana.

La legge del 1958, che ha portato ad una riduzione dei canoni livellari prima assolutamente ingiusti e sperequati, non solo ha avuto ampia applicazione, ma, nella maggior parte dei casi, ha consentito agli utilisti di affrancare i terreni livellati con facilità. L'affranco non è stato possibile in casi molto particolari: quando il direttario, oppure uno

dei direttari in caso di duplice intestazione, risiede all'estero; quando il direttario ha trascurato di inserire il livello nella denuncia di successione; quando si ignora, perfino, chi sia il direttario. In questi ed in altri casi analoghi le pratiche di affrancazione non hanno potuto essere ultimate oppure, per ultimarle, è stato necessario affrontare, da parte dei livellari, notevoli aggravi di spesa e ritardi.

Desidero aggiungere ancora una considerazione per quanto riguarda l'utilità della legge sia per i livellari (si tratta sempre di coltivatori diretti proprietari di modesti fondi o addirittura di operai e braccianti proprietari di poche centinaia di metri quadrati di terreno) sia per la collettività. Finora nella vulturazione degli atti di compravendita gli uffici del catasto erano tenuti a trascrivere anche tutto ciò che si riferiva alla parte direttaria, pur se questa non esercitava più alcun diritto e praticamente si disinteressava del livello (tutto ciò con notevole spreco di tempo). Si verifica, poi, che se un terreno livellato viene ceduto od espropriato per la costruzione di opere pubbliche (autostrade, fabbricati, canali navigabili, eccetera), causa il diritto di prelazione che spetta al direttario, i proprietari del fondo devono sottoporsi a pratiche lunghissime e molto costose per riscuotere l'indennizzo per il terreno ceduto.

La proposta di legge che stiamo per approvare stabilisce che i diritti dei concedenti o direttari relativi ai rapporti già regolati con legge 15 febbraio 1958, n. 74, nonché i canoni dovuti a titolo di decime, quartesi e locazioni perpetue, sono convertiti nel diritto di credito. Ne risulta che il livellario, pagando al direttario venti volte il canone annuo stabilito dalla predetta legge del 1958 (canone eguale tre volte il reddito dominicale del fondo), si libera definitivamente dal vincolo feudale e, trascorsi tre anni, ottiene automaticamente la cancellazione dai registri catastali e immobiliari delle intestazioni riguardanti i diritti soppressi, senza bisogno di costosi atti notarili. In questo modo si superano tutte le difficoltà alle quali abbiamo fatto cenno e che finora, in molti casi, hanno reso impossibile l'affranco.

Desidero ancora ricordare che i livellari che non intendessero affrancare possono darne notizia alla controparte, cioè al direttario, sottoponendosi all'atto di ricognizione di cui all'articolo 969 del codice civile. In questo caso, nel futuro, il livello sarà regolato dalle disposizioni sull'enfiteusi.

Già nel 1958 dunque, con una larga convergenza di forze politiche, dal partito comunista italiano alla democrazia cristiana, è stato possibile ottenere una legge sui livelli veneti che ha reso possibile la cancellazione della grande maggioranza dei livelli esistenti. Con la nuova proposta di legge – che mi auguro venga approvata all'unanimità – le Commissioni giustizia e agricoltura della Camera elimineranno quegli ostacoli che ancora impediscono la liberazione dei terreni e dei fabbricati del Veneto da vincoli anacronistici risalenti a centinaia di anni or sono ed in contrasto con i principi ispiratori del nostro ordinamento repubblicano.

Dopo l'approvazione della legge sui fitti agrari anche questa, sia pure entro limiti più ristretti, costituisce un fatto importante, perché elimina dalle campagne una rendita tra le più parassitarie, la cui origine si perde nel corso dei secoli. È con questo spirito che annuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

CASTELLI. La democrazia cristiana annuncia il suo voto favorevole e si associa alle motivazioni che, con molta chiarezza, hanno espresso i due relatori.

MUSOTTO. Anche il gruppo socialista voterà a favore della proposta di legge.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori De Marzi ed altri: « Norme integrative ed interpretative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti » (Approvata dalle Commissioni riunite II e IX del Senato) (1848):

Presenti e votanti		. 46
Maggioranza		. 24
Voti favorevoli.		46
Voti contrari .		_

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la IY Commissione: Accreman, Assante, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Castelli, Cittadini, Coccia, Felisetti, La Loggia, Micheli Pietro, Musotto, Padula, Perantuono, Reale Oronzo, Revelli, Sabbatini, Spagnoli, Stefanelli, Traina e Vagli Rosalia.

Per la XI Commissione: Bardelli, Benedetti Tullio, Bonifazi, Bortolani, Bottari, Busetto, De Leonardis, Di Marino, Giannini, Marras, Martelli, Mirate, Miroglio, Pegoraro, Pisoni, Prearo, Riga Grazia, Schiavon, Scutari, Stella, Traversa, Truzzi, Valori, Vetrone, Vineis e Zurlo.

BOTTARI, Segretario della XI Commissione, legge il processo verbale della seduta odierna.

(È approvato).

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Giorgio Spadolini

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO